



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA N. 100 /2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

VISTO: il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96”;

VISTO: il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.12.2016 “Adozione del Piano Nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *venus spp*”;

VISTA: la circolare prot. 1912 in data 24.01.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: la circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.10.2017 “Modifiche alle modalità di disciplina della pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) nei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia”;

VISTA: la circolare prot. 9984 in data 07.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.02.2019 “Rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al “CO.GE.VO. Venezia”;

VISTA: l’autorizzazione all’attività di prelievo della risorsa “*Sipunculus Nudus*” – denominata “bibi” – con draga idraulica nell’ambito dei Compartimenti Marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, pervenuta con dispaccio Mipaaf prot. 10853 del 01.07.2019;

VISTA: l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 91/2019 datata 01 agosto 2019, relativa alla disciplina della pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, ed in particolare l’art. 7 che dispone il divieto di esercitare l’attività di pesca delle vongole e dei bibi nell’area compresa tra la diga nord del Porto di Malamocco per due miglia nautiche verso nord;

VISTA: la richiesta congiunta dei CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia datata 21.08.2019, in cui si propone di modificare l’art. 1 dell’Ordinanza 91/2019 e abrogare il predetto art. 7 a partire dal 01.09.2019;

RITENUTO: di non ravvisare motivi ostativi all’accoglimento della predetta richiesta;

ORDINA

ART. 1

L’art. 1 dell’Ordinanza 91/2019 datata 01.08.2019, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, le unità abilitate alla pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*) e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato “draga idraulica” osservano il **fermo dell’attività nei giorni di sabato**,

domenica e festivi, fatte salve eventuali deroghe per le festività rilasciate dalla competente Direzione Generale della Pesca Marittima del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

Inoltre dovrà essere effettuato **un ulteriore giorno feriale di fermo settimanale**, al fine di non superare i **quattro** giorni settimanali di pesca, che dovrà essere comunicato dai Consorzi di gestione agli armatori aderenti ed alle Autorità Marittime del Compartimento (Venezia, Caorle, Jesolo e Bibione) a mezzo P.E.C. agli indirizzi dm.veneziamit.gov.it, pesca.cpveneziamit.gov.it, so.cpveneziamit.gov.it, cp-caorlemit.gov.it, cp-jesolomit.gov.it e bibionemit.gov.it entro le ore 18.30 del giorno che precede la giornata di fermo biologico.

Gli armatori non aderenti al CO.GE.VO. possono acquisire detta informazione contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

ART. 2

L'articolo 7 dell'Ordinanza n. 91/2019 datata 01.08.2019, in premessa citata, è abrogato.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **02 settembre 2019**, fino a revoca e/o eventuali modifiche proposte dai Consorzi di gestione.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente